



Berna, il 13 maggio 2009

Ai:

Governi cantionali

Approvazione e attuazione dello scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea concernente il recepimento della decisione quadro 2008/977/GAI sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale: apertura della procedura di consultazione

Onorevoli Consiglieri di Stato,

con decisione del 13 maggio 2009, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di avviare una procedura di consultazione concernente l'avamprogetto summenzionato.

Il 26 ottobre 2004, la Svizzera e l'Unione europea hanno firmato l'Accordo riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (qui di seguito Accordo di associazione), entrato in vigore il 1° marzo 2008. In virtù dell'articolo 2 paragrafo 3 dell'Accordo di associazione, la Svizzera s'impegna in linea di principio ad accettare, attuare e applicare i nuovi sviluppi dell'acquis di Schengen.

Il 27 novembre 2008 il Consiglio dell'Unione europea (qui di seguito Consiglio) ha adottato una decisione quadro sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (qui di seguito decisione quadro). Questo atto costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'Accordo di associazione ed è stato notificato alla Svizzera il 15 dicembre 2008. Il 14 gennaio 2009 il Consiglio federale ha approvato il recepimento della decisione quadro, fatto salvo l'adempimento da parte della Svizzera dei propri requisiti costituzionali, conformemente all'articolo 7 paragrafo 2 lettera a secondo periodo dell'Accordo di associazione. Questo atto deve essere trasposto nel diritto svizzero entro due anni dalla data della sua notifica.

La decisione quadro si prefigge di disciplinare la protezione dei dati personali trattati nel contesto della cooperazione giudiziaria e di polizia di Schengen. Riprende i principi della Convenzione del 28 gennaio 1981 per la protezione delle persone in relazione all'elaborazione automatica dei dati a carattere personale¹ e prevede determinate regole specifiche concernenti il trattamento dei dati personali comunicati nell'ambito della cooperazione instaurata da Schengen. Conformemente all'articolo 1 paragrafo 2 della decisione quadro, questo atto si applicherà soltanto alle comunicazioni di dati effettuate nel contesto della cooperazione Schengen. Se lo desiderano, gli Stati aderenti possono tuttavia applicare questa normativa anche nell'ambito del trattamento di dati a livello nazionale. D'altronde, la protezione dei dati personali garantita a livello nazionale deve, in linea di principio, corrispondere a quella prevista dalla decisione quadro.

¹ RS 0.235.1



Visto che si tratta di una normativa non direttamente applicabile, la decisione quadro dovrà essere trasposta nel diritto svizzero, nella misura in cui la nostra legislazione non soddisfa interamente i requisiti in materia di conservazione dei dati personali nell'interesse della persona in questione, le condizioni applicabili in caso di trasferimento di dati ricevuti da uno Stato Schengen a uno Stato terzo, a un organo internazionale o a persone private, l'obbligo d'informare la persona interessata di ogni raccolta di dati che la concerne e l'indipendenza dell'autorità di controllo.

L'avamprogetto di legge federale posto in consultazione tiene altresì conto delle raccomandazioni formulate dall'Unione europea in occasione della valutazione della Svizzera, secondo le quali occorre rafforzare l'indipendenza dell'Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza.

Le modifiche principali dell'avamprogetto concernono la legge federale sulla protezione dei dati, il Codice penale e l'avamprogetto di legge sullo scambio di informazioni fra le autorità di perseguimento penale della Confederazione e quelle degli altri Stati Schengen. L'avamprogetto abroga inoltre alcune disposizioni della legislazione in materia di stranieri, asilo, armi e stupefacenti, visto che tali norme si sovrappongono alle modifiche introdotte nella legislazione sulla protezione dei dati.

Vi preghiamo di farci pervenire il vostro parere **entro il 14 agosto 2009**.

Ci scusiamo per avere fissato un termine così stretto, che coincide peraltro con le vacanze estive, ma questa decisione è stata dettata dalla volontà di riservare maggior tempo alla procedura parlamentare, tenendo conto del termine entro il quale deve essere attuata la decisione quadro.

Ulteriori copie della documentazione inviata in consultazione sono disponibili presso la Segreteria della Divisione Progetti e metodologia legislativi (tel. 031 322 47 44) o al seguente indirizzo Internet: <http://www.admin.ch/ch/f/gg/pc/pendent.html>.

La signora Simone Füzesséry (tel. 031 322 47 59, simone.fuzessery@bj.admin.ch) e il signor Robert Baumann (tel. 031 322 41 61, robert.baumann@bj.admin.ch) sono a vostra disposizione per qualsiasi altra informazione.

Ringraziandovi della preziosa collaborazione, vi preghiamo di gradire, onorevoli Consiglieri di Stato, l'espressione della nostra alta considerazione.

Eveline Widmer-Schlumpf
Consigliera federale

Allegati:

- avamprogetto posto in consultazione e rapporto esplicativo (i, f, d)
- avamprogetto di decreto federale (i, f, d)
- scambio di note (i, f, d)
- decisione quadro (i, f, d)
- lista delle organizzazioni consultate (i, f, d)